

STATUTO ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE EDUK-BRAINGYM® NETWORK ITALIA

TITOLO I

Definizione – Finalità – Linee attuative

art. 1 - DENOMINAZIONE

Con il presente atto risulta costituita l'Associazione di Promozione Sociale EDUK-BRAINGYM® NETWORK ITALIA nel seguito denominata per brevità APS. L'associazione ha sede in Foiano della Chiana (AR) in via del Duca 13.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci. In tal caso, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. L'associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei, per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative, o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico. L'associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale e anche all'estero. L'associazione ha durata illimitata.

art. 2 - ATTIVITÀ

Per realizzare il suo scopo sociale, EDUK-BRAINGYM® NETWORK ITALIA aps potrà svolgere le seguenti attività:

- A. promuovere e diffondere in Italia la CULTURA dell'APPRENDIMENTO e dell'EDUCAZIONE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO nel contesto della FAMIGLIA, della SCUOLA, del SOCIALE, nella SANITÀ e negli AMBIENTI DI LAVORO, A SCOPO DI PREVENZIONE E PER UN MIGLIOR EQUILIBRIO NELLA VITA QUOTIDIANA, mediante la valorizzazione di studi, ricerche, metodologie ed esperienze fortemente innovative quali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) la KINESIOLOGIA EDUCATIVA (Edu-K) e la PRATICA DI BRAIN GYM®, per l'attivazione e lo sviluppo del vasto potenziale di apprendimento dell'essere umano;
- B. organizzare iniziative di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- C. facilitare la diffusione di concreti strumenti operativi e formativi per la crescita personale e culturale degli individui e delle organizzazioni, sia sostenendo la pubblicazione di testi, materiale editoriale e strumenti specifici sia promuovendo occasioni di incontri e seminari di formazione per i propri soci e per la cittadinanza in genere;
- D. indire promuovere e gestire corsi di educazione al corpo e al movimento, allo sport e all'attività motoria in genere, e corsi di formazione e di qualificazione per operatori dello sport della scuola e del sociale, anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali pubblici e privati;
- E. organizzare specifiche attività formative per educatori, insegnanti e docenti della scuola pubblica e privata, le attività di interesse generale relative a educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- F. attivare iniziative di formazione universitaria e post-universitaria;
- G. diffondere e proteggere in Italia il marchio e l'immagine di Brain Gym® International, anche sostenendo la traduzione, pubblicazione e distribuzione dei testi ufficiali;
- H. rappresentare in Italia le organizzazioni internazionali di Kinesiologia Educativa anche attraverso sedi regionali, provinciali e/o forme di coordinamento decentrate a livello territoriale;

- I. costituire e mantenere un data-base nazionale degli studenti e degli istruttori autorizzati da Breakthroughs International / Educational Kinesiology Foundation, diventando un punto di riferimento efficiente ed efficace sia per gli aspetti organizzativi che di contenuto;
- J. favorire ricerche scientifiche di particolare interesse sociale, quali a titolo esemplificativo la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione e l'insegnamento di tali discipline secondo le indicazioni di Breakthroughs International / Educational Kinesiology Foundation e di Brain Gym® International, nel rispetto del Codice Deontologico Internazionale e delle norme che regolano l'utilizzo del marchio registrato;
- K. ampliare le occasioni di ricerca identificando e studiando gli aspetti fisiologici, emotivi e cognitivi che influiscono su un efficace processo di apprendimento, operando nell'ampio campo dello sviluppo delle risorse umane;
- L. promuovere i rapporti con Enti e Istituzioni, nonché Organismi Nazionali e Internazionali operanti nello stesso settore d'attività e con simili finalità;
- M. partecipare attivamente alla pianificazione e gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di manifestazioni e incontri di natura culturale, sportiva e ricreativa collaborando anche con altri soggetti per la loro realizzazione;
- N. organizzare attività formative educative ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e di ricerca in materia, anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali.

L'associazione potrà inoltre, in modo complementare, ai sensi della legge 383/2000, organizzare le varie attività di promozione sociale nelle aree:

- sport e ricreazione;
- cultura;
- istruzione, ricerca, formazione extrascolastica;
- assistenza sociale;
- ambiente;
- sviluppo economico;
- benessere psicofisico e sociale;
- turismo sociale;
- sanità;

al fine di migliorare la qualità di vita degli associati, di contribuire alla crescita culturale dei medesimi e della cittadinanza in genere e a fini di utilità sociale.

L'associazione potrà inoltre collaborare con Enti Pubblici e privati.

Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati dell'organizzazione nazionale di appartenenza, l'associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'associazione.

Tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali, l'associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari e immobiliari e potrà altresì – pur non avendo fini di lucro – svolgere attività economiche quali, ad esempio, vendita e pubblicità, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

TITOLO II

Soci

art. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

art. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi a versare la quota associativa annuale, ad attenersi al presente Statuto e a osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Le Società, Associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio Rappresentante Legale. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione e all'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

art. 5

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative, sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, se maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, se maggiorenne;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione mediante il versamento della quota di iscrizione annua fissata dal Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo potrà richiedere inoltre contributi specifici facoltativi necessari allo svolgimento delle diverse iniziative organizzate dall'associazione.

art. 6

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

art. 7

Il socio riconosce e accetta quale mezzo di comunicazione diretta tra associazione e soci la mailing list specificata nel regolamento attuativo appositamente approvato dall'assemblea. L'assemblea potrà variare la mailing list dell'associazione con propria deliberazione. Il socio riconosce che l'indirizzo e-mail indicato dal socio stesso iscrivendosi alla mailing list dell'associazione costituisce domicilio eletto del socio, accetta di ricevere ogni comunicazione relativa alle attività dell'associazione allo stesso indirizzo e-mail e si assume la responsabilità di assicurarne il corretto funzionamento. Il socio riconosce e accetta che qualsiasi comunicazione relativa alle attività dell'associazione trasmessa mediante la mailing list dell'associazione si considera ricevuta alla data in cui la comunicazione è elaborata dal server della mailing list dell'associazione. L'assemblea stabilisce con proprio regolamento le procedure e misure di sicurezza idonee a garantire l'identità del mittente e l'integrità del contenuto della comunicazione.

Il socio rinuncia espressamente al diritto di contestare la validità di una comunicazione trasmessa mediante la mailing list dell'associazione, adducendo come unico motivo il fatto che essa sia stata inoltrata per via telematica. Il socio, ove richiesto, si impegna a inviare secondo le modalità richieste ricevuta di ricezione della comunicazione via e-mail inviatagli e a modificare tempestivamente i dati del proprio profilo utente della mailing list dell'associazione quando questi non siano più aggiornati. Ogni socio si impegna a rispettare nell'utilizzo della mailing list dell'associazione il codice comportamentale appositamente predisposto nel regolamento attuativo dalla assemblea dei soci.

art. 8

I soci riconoscono e accettano quale albo dell'associazione il sito web appositamente designato dalla assemblea dell'associazione nel regolamento attuativo. Tale albo rappresenta il mezzo con cui l'associazione rende pubbliche le comunicazioni sociali secondo le indicazioni dello statuto. L'assemblea potrà variare il sito web dell'associazione con propria deliberazione.

TITOLO III

Recesso – Esclusione dei Soci

art. 9

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza ed esclusione dall'associazione.

art. 10

La qualità di socio si perde per:

- recesso;
- morosità nel pagamento della quota annuale;
- non ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- persistente violazione degli obblighi imposti dallo statuto e dal regolamento attuativo;
- comportamento contrario agli scopi e agli interessi dell'associazione o che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo o dietro segnalazione di almeno 3 soci, al verificarsi di una o più delle condizioni sopra esposte.

In ogni caso, prima di provvedere all'esclusione, il Consiglio Direttivo fa pervenire al socio una comunicazione, anche inviata per posta elettronica, con la quale si indicano le violazioni contestate e si invita a far pervenire osservazioni, in ordine agli addebiti mossi, entro un termine di 15 giorni. Il socio può impugnare la propria esclusione domandando all'assemblea, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione, di deliberare in ordine alla legittimità della stessa. L'assemblea delibera sulla richiesta del socio nel corso della prima riunione successiva all'istanza del socio. La deliberazione sull'esclusione del socio è inserita di diritto nell'ordine del giorno dell'assemblea. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel Libro Soci, che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

Organizzazione

art. 11

Sono Organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Assemblee

art. 12 - RIUNIONI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo secondo il principio di sovranità assembleare;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi due casi deve essere convocata entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori.

art. 13 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ

L'assemblea è convocata dal Presidente, da 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o da 1/10 dei soci dell'associazione. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale, sul sito ufficiale dell'associazione e ove si svolgono le attività almeno 20 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale e sul sito associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza. L'assemblea può riunirsi e deliberare anche con modalità telematica ("virtual meeting"). Le modalità tecniche dei virtual meeting sono stabilite con regolamento approvato dall'assemblea, con comunicazione che indica l'ordine del giorno, la data e il luogo di riunione, fisica o virtuale.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. La distanza temporale tra le due convocazioni non può essere inferiore a un'ora.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza di almeno dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci in regola con il pagamento delle quote.

art. 14 - MODALITÀ DI DELIBERAZIONE E VOTO

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal Vice Presidente o, in casi di impedimento o cessazione dalla carica anche di quest'ultimo, da altra persona indicata dall'assemblea.

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta non più di 3 deleghe. Il rappresentante designato del socio persona giuridica non può ricevere deleghe.

Nell'assemblea nella quale si procede all'elezione dei nuovi membri del consiglio direttivo, l'efficacia delle delibere di ammissione di nuovi soci assunte nei tre mesi precedenti è sospesa fino alla conclusione dell'assemblea stessa.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le delibere per le modifiche statutarie sia in prima che in seconda convocazione sono valide alla presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti; per la delibera di scioglimento dell'associazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

I verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'assemblea sono pubblicati entro 5 giorni nell'albo dell'associazione.

Consiglio Direttivo

art. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di vigilanza sul rispetto delle regole dell'associazione e deve:

- amministrare il patrimonio dell'associazione;
- deliberare l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti, indicando espressamente gli stessi nel bilancio sociale;
- vigilare sul rispetto delle regole previste nella carta dei principi dell'associazione, nello statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni dell'associazione;
- deliberare gli impegni di spesa dei fondi dell'associazione;
- elaborare ogni anno, entro il 31 marzo, un bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente ed un bilancio preventivo per l'anno solare in corso accompagnati da una relazione sulla situazione dell'associazione;
- sottoporre i bilanci alla votazione dell'assemblea, previa pubblicazione degli stessi, unitamente alla relazione sulla situazione dell'associazione, nell'albo dell'associazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa;
- adeguarsi e dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea.

art. 16 - ORGANIZZAZIONE e MODALITÀ DI ELEZIONE

Il Consiglio Direttivo dell'associazione è composto da tre a cinque membri, tra cui il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i consiglieri dell'associazione. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dell'associazione, regolarmente costituita. Ogni socio esprime, a sua discrezione, da una a cinque preferenze. Saranno dichiarati eletti nel consiglio direttivo i soci che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il socio che vanta la maggior anzianità d'iscrizione all'associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica. Il nuovo Consiglio Direttivo alla sua prima riunione elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Per ogni carica i consiglieri possono esprimere da una a tre preferenze e risulterà eletto il consigliere con il maggior numero di voti. In caso di rinuncia o di incompatibilità, sarà eletto il consigliere successivo nella graduatoria, e così via. In caso di parità sarà eletto il consigliere con maggiore anzianità di iscrizione ovvero, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato in corso, subentreranno al loro posto i primi dei non eletti nell'ultima votazione. In caso di parità tra due non eletti diverrà membro del Consiglio Direttivo quello che vanta la maggiore anzianità anagrafica.

art. 17 - MODALITÀ DI VOTAZIONE, MAGGIORANZA QUALIFICATA

Il Consiglio Direttivo si può riunire e deliberare anche con modalità telematica ("virtual meeting"). Le modalità tecniche dei virtual meeting sono stabilite con regolamento approvato dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri con comunicazione inviata almeno 5 giorni prima della data fissata, che indica l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione, fisica o virtuale. La convocazione del consiglio direttivo è comunicata ai membri e, entro lo stesso termine, è affissa all'albo dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito dalla maggioranza dei membri in carica, le delibere sono valide a maggioranza assoluta dei presenti. I membri del Consiglio Direttivo votano secondo il criterio di un voto per testa. Non è ammesso in alcun caso il voto per delega.

I verbali delle riunioni e le deliberazioni del consiglio direttivo sono pubblicati entro 5 giorni nell'albo dell'associazione.

art. 18 - DECADENZA DEI MEMBRI

I membri del Consiglio Direttivo decadono di diritto dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni dello stesso. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo. Il consigliere decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti.

In caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

art. 19 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza sostanziale e processuale dell'associazione.

Il Presidente ha unicamente poteri di:

- direzione dei lavori del consiglio direttivo e dell'assemblea;
- convocazione del consiglio direttivo o dell'assemblea.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente si adegua e dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente resta in carica per 4 anni. In caso di dimissioni, può essere nominato dal Consiglio Direttivo un nuovo Presidente al proprio interno.

art. 20 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso d'assenza od impedimento e coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo incarico.

Il Vice Presidente resta in carica per 4 anni.

art. 21 - SEGRETARIO

Il Segretario resta in carica 4 anni, fino a quando scade il mandato per i membri del consiglio direttivo.

Il Segretario dell'associazione deve:

- inviare gli avvisi di convocazione dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- redigere i verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- curare la tempestiva pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni nell'albo dell'associazione;
- curare - unitamente al tesoriere - l'aggiornamento del database dei soci e pubblicarlo nell'albo dell'associazione.

art. 22 – TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri.

Il Tesoriere resta in carica 4 anni, fino a quando scade il mandato per i membri del consiglio direttivo.

Il Tesoriere deve:

- custodire il patrimonio dell'associazione;
- tenere il registro della contabilità;
- conservare gli eventuali documenti giustificativi;
- rendere il conto al consiglio direttivo;
- riferire annualmente all'assemblea dei soci;
- verificare che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del consiglio direttivo;

- provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il consiglio direttivo sottopone ogni anno all'assemblea;
- curare - unitamente al segretario - l'aggiornamento del database dei soci.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

art. 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.

TITOLO V

Risorse economiche e Fondo Comune

art. 24

Il patrimonio dell'associazione è formato da:

- le quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci;
- i proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività, anche di tipo commerciale;
- beni mobili e immobili, contributi, liberalità, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni od elargizioni di qualunque natura comunque pervenuti all'associazione da parte di soggetti pubblici o privati.

Gli utili, gli avanzi di gestione e le risorse dell'associazione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto. Viene fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Esercizio Sociale

art. 25

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Scioglimento

art. 26

In caso di scioglimento dell'associazione il suo patrimonio verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga.

Norma finale

art. 27

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rimanda alle norme vigenti in materia di associazioni.

Letto, approvato e sottoscritto in Foiano della Chiana (AR) in data 27 gennaio 2019

Il Presidente dell'Assemblea
Ilaria D'Ovidio

Il Segretario dell'Assemblea
Marirosa Tosiani